

La prova contraria non può basarsi su elementi generici

■ L'agenzia delle Entrate (circolare 32/E del 2006) e il Comando generale della Guardia di finanza (circolare 1 del 2008) hanno condiviso l'orientamento della Corte di cassazione (sentenze 18421 del 2005, 27032 del 2007, 15172 e 21454 del 2009) secondo il quale l'utilizzo della presunzione legale in materia di indagini finanziarie è legittimo anche in assenza di un preventivo contraddittorio con il contribuente.

L'Agenzia ha, tuttavia, evidenziato che il contraddittorio rappresenta «un passaggio opportuno per provocare la partecipazione del contribuente, finalizzato a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa... rispondente a esigenze di economicità processuale». La Guardia di finanza ha, da parte sua, affermato che, «nella pratica, non pare esservi alcuna ragione oggettiva per non dar corso al contraddittorio», tranne il caso che si tratti di una annualità per la quale è imminente la decadenza dei termini di accertamento.

La prova contraria fornita dal contribuente non può essere generica, ma deve specificamente riguardare le singole operazioni risultanti dalla documentazione finanziaria, come ha affermato la Cassazione nella sentenza 13818 del 3 maggio 2007, relativa al caso di un amministratore di condominio il quale aveva genericamente sostenuto che la propria attività professionale implicava il transito nei propri conti bancari anche di denaro altrui.

Il Comando generale della Guardia di finanza ha precisato che la prova contraria può essere fornita mediante «documenti provenienti da amministrazioni pubbliche, da soggetti addetti a funzioni certificate - quali notai, avvocati eccetera - ovvero da terzi qualificati formalmente interessati a particolari rapporti contrattuali con il contribuente,

quali rimborsi, prestiti, mutui, risarcimenti di danni e così via, nonché documentazione relativa ad operazioni attinenti a titoli di credito in genere, quali assegni, cambiali, polizze assicurative, eccetera; trattati, infatti, di documenti idonei a dimostrare in modo oggettivo e determinato la natura e l'origine delle movimentazioni finanziarie». Non sembrano, invece, idonee a superare le presunzioni legali «semplici scritture private attestanti flussi di denaro in entrata o in uscita (a titolo di anticipo o prestito) o dichiarazioni di

parte, per l'evidente impossibilità di attribuirvi alcun valore di certezza e attendibilità».

Le Entrate hanno affermato, nella circolare 28/E del 4 agosto 2006, in merito all'eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra-professionale, che:

- tale annotazione non è di ostacolo alla corretta applicazione della presunzione legale relativa;
- i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la dimostrazione che i prelievi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito in relazione ai "prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali e familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale.

FACCIA A FACCIA

Il contraddittorio preventivo con il contribuente non è obbligatorio ma viene comunque considerato opportuno

Affermazioni senz'altro condivisibili, dalle quali si deduce che, come evidenziato dal Comando generale, gli im-

porti prelevati dai lavoratori autonomi dai propri conti correnti, «in misura coerente con il proprio tenore di vita, considerato alla luce del volume d'affari dell'attività esercitata, vanno considerati estranei a quest'ultima e quindi non soggetti all'onere di indicare il beneficiario» e che, anche se non è stato esplicitato il fondamento «tecnico-sistemico» di tale meccanismo correttivo, la soluzione individuata risulta «implicita negli stessi requisiti di gravità, precisione e concordanza che devono qualificare le ricostruzioni logico-deduttive delle componenti reddituali in presenza di impianti contabili formalmente regolari».

Appare, pertanto, auspicabile che l'ufficio determini l'ammontare dei prelievi ragionevolmente riconducibili alla sfera familiare o, comunque, ad attività non rilevanti ai fini reddituali, tenendo conto del tenore di vita del contribuente e della sua specifica situazione personale e familiare e instaurando, possibilmente, un preventivo contraddittorio con il contribuente stesso.

G. Fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

